

Ulteriori interventi regolatori per l'implementazione nazionale del Regolamento UE 2017/2196 in materia di emergenza e ripristino del sistema elettrico

Documento per la consultazione ARERA del 19 novembre

Osservazioni di Elettricità Futura

18 dicembre 2020



Osservazioni generali

Accogliamo positivamente la presente consultazione, utile a completare l'implementazione del Regolamento UE 2017/2196 (E&R NC) in Italia. Apprezziamo in particolare che, tenendo conto degli orientamenti espressi dagli operatori in occasione del DCO 211/2020/R/eel, l'Autorità abbia deciso di prevedere anche per gli impianti coinvolti nel Piano di difesa di Terna un meccanismo premiale di copertura dei costi di installazione dei dispositivi PSS.

Le nostre osservazioni sul DCO, esaminate in maggior dettaglio nelle risposte ai quesiti, riguardano i tre aspetti cruciali del meccanismo premiale: ambito di applicazione, scadenze per gli adeguamenti ed entità del premio.

Rispetto al primo punto evidenziamo che, così formulato, il DCO non è sufficientemente esaustivo nel chiarire quali sono gli impianti soggetti agli obblighi di adeguamento e se l'obbligo coinvolge tutte le tecnologie e le fonti oppure solo gli impianti oggetto della comunicazione di Terna del 29 novembre 2018. Al par. 2.4 infatti il DCO sembra presupporre che tutti i generatori sopra i 50 MW siano obbligati all'adeguamento PSS. Il par. 8.12 dell'Allegato 9 del Codice di Rete Terna (Piano di Difesa) dispone invece che tale obbligo sia previsto su richiesta di Terna (*"I dispositivi stabilizzanti devono essere presenti ed attivi su tutti i generatori di potenza uguale o superiore a 50 MW su richiesta di Terna ed essere di tipologia dual band, [...]"*). È quindi necessario che con la delibera in esito al DCO sia chiarito:

- Che il perimetro di tecnologie riguardi solo quelle oggetto della comunicazione del 29 novembre 2018 (impianti termo e idro);
- Che la notifica degli obblighi si realizza soltanto con comunicazione da parte di Terna recante la richiesta di adeguamento per specifici impianti (in coerenza con le previsioni dell'Allegato A9 aggiornato approvato da ARERA). Infatti, per un'esigenza di certezza regolatoria e degli obblighi non appare condivisibile ipotizzare che il combinato disposto della lettera di Terna e della Delibera 546/2019/R/eel di approvazione dell'Allegato A9 possa integrare una notifica di obblighi, tanto più che tale Delibera non contiene esplicito riferimento alla lettera di Terna. Diversamente, in merito agli obblighi scaturenti dal nuovo PdR, la medesima Delibera ha richiamato e precisato gli obblighi di adeguamento ed i relativi termini temporali, collegandoli esplicitamente alla comunicazione del PdRR definitivo (nel caso del Piano di Difesa la comunicazione di novembre 2018 faceva riferimento ad una bozza).
- L'inclusione o meno nel perimetro di applicazione del meccanismo premiale anche degli impianti di taglia inferiore a 100 MW che hanno provveduto all'installazione dei dispositivi PSS nel periodo intercorrente tra la comunicazione di Terna del 29 novembre 2018 e l'approvazione dell'Allegato A9 del CdR con la Delibera 546/2019/R/eel. L'articolato del DCO, in particolare il combinato dei punti 3.4 e 3.5, non fornisce un'indicazione puntuale su questa casistica, ma al contempo non sembra escluderla. Sebbene gli interventi di adeguamento siano stati eseguiti prima di ricevere l'esplicita "richiesta di Terna" prevista dall'Allegato A9, essi sono comunque ricompresi nella

fattispecie di cui al punto 3.4 (impianti in cui i PSS risultano già installati alla data di adozione della Delibera 546/2019/R/eel), e al contempo non ricadono nei casi di esclusione di cui al punto 3.5. Inoltre, essendo stati eseguiti dopo la manifestazione di Terna, con l'avvio della consultazione sull'Allegato A9, dell'intenzione di estendere l'installazione dei PSS al di sotto dei 100 MW in esito al Regolamento UE E&R NC, anche tali interventi dovrebbero essere inclusi nel perimetro di applicazione del premio.

Nel caso in cui l'intervento di adeguamento non sia solo un mero aggiornamento lato software, ma preveda anche interventi lato hardware, le tempistiche proposte risultano ancora più difficili da rispettare. In aggiunta a ciò, deve essere considerato anche l'elevato numero di unità coinvolte (peraltro già oggetto degli interventi previsti dalla Delibera 324/2020/R/eel). Elemento che rende le tempistiche ipotizzate ancora più implausibili, anche nel caso di interventi limitati ad aggiornamenti software.

Al fine di garantire agli operatori un periodo di tempo più congruo per lo svolgimento degli interventi di adeguamento e per poter accedere al premio, richiediamo all'Autorità di valutare la decorrenza dei 12 mesi per il completamento degli interventi di adeguamento a partire dalla data di pubblicazione della Delibera in esito al DCO, compatibilmente con le disposizioni del Regolamento E&R NC. Riteniamo, infatti, che, in mancanza di una comunicazione specifica da parte di Terna agli operatori a valle del processo di consultazione che ha portato all'adozione della nuova versione dell'Allegato A9 del Codice di rete, si debba fare riferimento alla data della pubblicazione della Delibera che definirà il meccanismo premiale in oggetto (a cui potrà seguire una notifica ufficiale da parte di Terna agli operatori interessati) per il calcolo del periodo di 12 mesi entro i quali dovrà essere realizzato l'adeguamento. 12 mesi che, considerati i ritardi derivanti dall'attuale contesto di emergenza sanitaria potrebbero non essere comunque sufficienti.

Riteniamo anche utile segnalare una criticità legata agli impianti già dotati di PSS con sistemi di connessioni diversi da quelli indicati da Terna (PSS2B, PSS2C2 o PSS4B). Per questa tipologia di impianti sarà necessario modificare lo schema di connessione con una nuova tecnologia, tuttavia in certi casi l'hardware installato potrebbe non essere in grado di supportare ulteriori aggiornamenti software o di connessione, quindi le attività di adeguamento potrebbero risultare più invasive (sostituzione della eccitatrice e dei gruppi di regolazione, arricchite...), con potenziali criticità soprattutto sulle tempistiche. Per tali motivi e in considerazione dall'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, riteniamo quindi opportuno prevedere una deroga alla scadenza prevista al 31 luglio 2021 relativa agli adeguamenti richiesti dall'Allegato A9 del codice di rete.

Riguardo il terzo aspetto, l'entità del premio, evidenziamo come la quantificazione proposta di 15.000€ non sia rappresentativa dei costi effettivi già sostenuti (per gli impianti già oggetto di interventi di adeguamento) o che dovranno essere sostenuti dagli operatori. Dal confronto con i nostri associati emerge infatti che i costi sostenuti o preventivati per l'installazione dei dispositivi PSS sono generalmente compresi nel range 50-100k€ per gli interventi solo lato software, mentre per gli interventi che prevedono modifiche anche lato hardware i costi stimati partono da circa 150k€, con massimi fino ai 400k€.

Riteniamo quindi necessario che, in analogia con quanto fatto per il meccanismo premiale per l'adeguamento degli impianti di generazione inseriti nel piano di riaccensione di cui alla Delibera 324/2020/R/eel, sia le scadenze per il completamento degli interventi che l'entità dei premi siano valorizzati tenendo conto della portata dell'intervento (solo software o software+hardware) che il titolare dell'impianto dovrà svolgere.

Osservazioni di dettaglio

Tempistiche di adeguamento per i dispositivi PSS

Q.1 Si condivide la scelta dell'Autorità di prevedere l'adeguamento entro il 31 luglio 2021? Si rilevano criticità in merito?

Come già espresso in premessa, riteniamo che le tempistiche di adeguamento non saranno sufficienti. Data la portata di alcuni interventi, in particolare quelli che prevedono lavori anche lato hardware, e la numerosità di unità interessate, le tempistiche proposte sono troppo stringenti.

Anche se, a seguito delle indicazioni di Terna, il perimetro degli impianti interessati dovesse essere ristretto, il completamento degli adeguamenti entro il 31 luglio 2021 sarebbe difficilmente raggiungibile in quanto:

- richiederebbe una riprogrammazione delle attività nel corso del 2021 stesso a valle della pubblicazione della Delibera in esito al DCO;
- andrebbe a gravare su personale specialistico coinvolto in una serie di adeguamenti già pianificati al Piano di riaccensione e Rialimentazione, previsti dalla Delibera 324/2020/R/eel e con elevata probabilità su alcune unità di generazione coinvolte nel PdRR.

Richiediamo quindi che sia consentito agli operatori di completare gli adeguamenti entro dicembre 2022 in quanto il tempo di dodici mesi non è sufficiente, tantomeno, nell'attuale contesto caratterizzato dai ritardi connessi alla crisi pandemica in corso.

Non essendo specificato nel DCO, richiediamo inoltre se sono previste penalità in caso di mancato rispetto del termine ultimo per il completamento degli interventi di adeguamento.

Modalità di erogazione del premio

Q.1 Si condividono le scadenze di cui alla Tabella I? In caso contrario fornire elementi a supporto di una diversa articolazione delle scadenze

Q.2 I costi indicativi riportati dall'Autorità sono coerenti con gli effettivi interventi sugli impianti? In caso contrario fornire elementi a supporto

Q.3 Vi sono ulteriori elementi che si ritiene debbano essere portati all'attenzione dell'Autorità ai fini del meccanismo premiale per gli impianti coinvolti nel piano di difesa? In caso affermativo fornirne una esaustiva descrizione.

Q1. Si veda la risposta precedente.

Q2. Riguardo l'entità del premio, la quantificazione proposta di 15.000€ non è sufficientemente rappresentativa dei costi effettivi già sostenuti (per gli impianti già oggetto di interventi di adeguamento) o che dovranno essere sostenuti dagli operatori. Come anticipato in premessa, dal confronto con i nostri associati emerge infatti che i costi sostenuti o preventivati per l'installazione dei dispositivi PSS sono generalmente compresi nel range 50-100k€ per gli interventi solo lato software, mentre per gli interventi che prevedono modifiche anche lato hardware i costi stimati partono da circa 150k€, con massimi fino ai 400k€.

Riprendendo quanto richiesto in merito alle tempistiche di adeguamento, richiediamo che l'entità del premio sia valorizzata in modo distinto sulla base della portata dell'intervento (solo software o software+hardware) che il titolare dell'impianto dovrà svolgere, in analogia con il meccanismo premiale ex. Delibera 324/2020/R/eel.



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

www.elettricitafutura.it | info@elettricitafutura.it

